

Estinzione del processo tributario per inattività delle parti

Tributi – Contenzioso – CTR - Art. 6 del d.l. n. 119/2018 - Definizione agevolata della controversia - Decorsi termini processuali – Estinzione

CORTE DI CASSAZIONE **Decreto 15 dicembre 2021 - Sez. 5 n. 40056**

sul ricorso iscritto al n. 36372/2018 R.G. proposto da :

Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

contro S.I. C.Spa, rappresentata e difesa dall' Avv. Masoni Massimo con domicilio eletto in Santo Croce sull'Arno, via Privata Giovacchini, n. 18, presso lo studio di quest'ultimo;

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 855/9/18, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.T8P030200443.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136;

rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO

Roma 9 dicembre 2021